

- Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di cui alla giurisprudenza Di Prospero contro Commissione e violazione dell'articolo 27 dello Statuto e del principio di uguaglianza, in quanto il bando di concorso non ha consentito la partecipazione ad entrambi i concorsi per AD7 e AD9, pur ricollocando d'ufficio nella lista di riserva AD7, alcuni candidati che avevano presentato domanda per AD9.
- Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i candidati e mancanza di oggettività nelle valutazioni, a causa della mancanza della stabilità della commissione esaminatrice, a causa delle frequenti fluttuazioni nella composizione della commissione esaminatrice e dell'assenza dello «shadowing» da parte del Presidente.

---

**Ricorso proposto il 12 maggio 2023 — Braunschweiger Versorgungs/EUIPO — B.F. Energy  
(BF energy)**

**(Causa T-245/23)**

(2023/C 235/74)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG (Braunschweig, Germania) (rappresentante: C. Drzymalla, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* B.F. Energy Srl (Roma, Italia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso:* Domanda di marchio dell'Unione europea «BF energy» — Domanda di registrazione n. 18 336 443

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 febbraio 2023 nel procedimento R 1646/2022-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere la domanda di registrazione del marchio controverso;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione al livello di attenzione del grande pubblico;
  - violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
  - violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla valutazione globale del rischio di confusione.
-